



PromoTurismoFVG
Prot . n. GEN 0011449 / P
Data 27/12/2023

CONVENZIONE

concernente il supporto di PromoTurismoFVG nelle attività di realizzazione di programmi e iniziative volti alla promozione dei luoghi della cultura regionali anche in un'ottica di sviluppo e innovazione del turismo culturale e degli strumenti di fruizione del patrimonio culturale

In Gorizia, l'anno duemila ventitré (2023), il giorno 27 del mese di dicembre

INTERVENGONO

1) ENTE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA con sede legale in Gorizia (GO), Via Diaz, 5, codice fiscale 01175730314, di seguito denominato per brevità "ERPAC", rappresentato dalla dott.ssa Anna Del Bianco, nata a Gorizia il 12.10.1968, domiciliata per la carica in Via Diaz, 5 - 34170 Gorizia, nella sua qualità di Direttore generale;

2) PROMOTURISMOFVG con sede legale in Trieste, via Locchi n. 19, codice fiscale 01218220323, rappresentata dal dott. Antonio Bravo, nato a Udine il 09.07.1966, domiciliato per la carica in Trieste (TS), via Locchi n. 19, nella sua qualità di Direttore generale;

PREMETTONO PRELIMINARMENTE

- che la legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) all'articolo 6, comma 45 prevede che l'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di PromoTurismoFVG per la realizzazione di interventi di valorizzazione del patrimonio culturale in gestione a ERPAC, la progettazione e realizzazione di programmi e iniziative di promozione dei luoghi della cultura regionali anche in un'ottica di sviluppo e innovazione del turismo culturale e degli strumenti di fruizione del patrimonio culturale, tramite la stipula di specifiche convenzioni triennali;

- che la legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali) all'articolo 12 bis, commi 1 e 2 dispone che, al fine di garantire la più diffusa conoscenza del patrimonio etnografico

storico e sociale del Friuli Venezia Giulia e per promuovere la sua conservazione, valorizzazione, piena accessibilità e massima fruibilità, la Regione favorisce la costituzione del Museo regionale etnografico storico sociale, di seguito MESS, delegando l'ERPAC a coordinarne le attività;

- che il predetto articolo 12 bis della legge regionale 23/2015, al comma 8 dispone che per la valorizzazione del MESS, PromoTurismoFVG sostiene la realizzazione di iniziative promozionali dei programmi di attività del MESS stesso in coordinamento con ERPAC;

- che la Capitale europea della cultura è un titolo onorifico conferito ogni anno a due città appartenenti a due

diversi Stati membri dell'Unione Europea, sulla base della decisione n. 445/2014/UE del Parlamento e del Consiglio che istituisce un'azione dell'Unione «Capitali europee della cultura» per gli anni dal 2020 al 2033;

- che a seguito della procedura di selezione, in data 18 dicembre 2020, la Giuria di esperti internazionali ha ufficialmente aggiudicato il titolo di “Capitale europea della Cultura – GO!2025” alla città di Nova Gorica, in collaborazione con Gorizia, per l'anno 2025;

- che la valorizzazione del patrimonio culturale regionale rientra tra le azioni di avvicinamento all'evento Go!2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura;

- che ai fini dell'attuazione coordinata delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 13/2023 e dell'articolo 12 bis della legge regionale 23/2015, nonché dell'implementazione delle attività di avvicinamento all'evento Go!2025 si provvede tramite una specifica convenzione tra i due soggetti in parola;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 OGGETTO E ATTIVITA'

1. PromoTurismoFVG svolge per l'ERPAC attività di supporto alla realizzazione di programmi e iniziative di promozione e valorizzazione dei luoghi della cultura regionali in gestione all'ERPAC stesso, del MESS e dell'evento Go!2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura, anche in un'ottica di sviluppo e innovazione del turismo culturale e degli strumenti di fruizione del patrimonio culturale, sia esso materiale o immateriale. Le attività sono disciplinate secondo quanto disposto nei commi seguenti.

2. Ai fini del comma 1, con decreto del Direttore generale dell'ERPAC e su proposta congiunta dei soggetti di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, è approvato, entro il primo marzo di ogni anno, il programma annuale di intervento, suddiviso in autonome linee di attività progettuali contenenti specifiche azioni progettuali.

3. Con decreto del Direttore generale dell'ERPAC e su richiesta motivata di una delle Parti, le linee di attività progettuale sono modificate, rimodulate o integrate.

4. Le singole azioni progettuali di cui al comma 2, su richiesta delle Parti e con scambio di corrispondenza, sono modificate, rimodulate o integrate.

5. In sede di prima applicazione, il programma di attività di cui al comma 2 è allegato alla presente Convenzione e approvato con la sua sottoscrizione.

Art. 2 FINANZIAMENTO DEGLI ONERI SOSTENUTI DA PROMOTURISMOFVG

1. Le risorse necessarie all'attuazione dei programmi di intervento annuali di cui all'articolo 1, comma 2 sono definite in ragione di complessivi euro 300.000,00, imputati in ragione di euro 100.000,00 per il 2023, di euro 100.000,00 per il 2024 e di euro 100.000,00 per il 2025 e fanno carico alla Missione 05 (TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI), Programma 01 (VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO), Titolo 1 (SPESE CORRENTI), Macroaggregato 4 (TRASFERIMENTI CORRENTI) del Bilancio finanziario dell'ERPAC.
2. L'ERPAC provvede con variazioni al proprio Bilancio finanziario, in conseguenza dell'adozione di provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 3 dai quali derivino oneri finanziari aggiuntivi, a integrare i fondi di cui al comma 1 e a comunicare a PromoTurismoFVG, entro 10 giorni dall'assunzione, i provvedimenti di impegno dei relativi fondi.
3. È data facoltà a PromoTurismoFVG di utilizzare le economie contributive formatesi nel corso di ogni esercizio di vigenza della Convenzione, fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui le risorse di riferiscono.

Art. 3 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO A PROMOTURISMOFVG

1. Il finanziamento degli oneri connessi alla realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione è erogato annualmente a PromoTurismoFVG, secondo le seguenti modalità:
 - a) 70 (settanta) per cento dell'importo annuale prenotato e di eventuali successive integrazioni entro 30 giorni dall'approvazione del programma d'intervento annuale di cui all'articolo 1, comma 2 e da ogni sua eventuale integrazione dalla quale derivino oneri finanziari aggiuntivi;
 - b) 30 (trenta) per cento entro trenta giorni dall'approvazione della rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti a seguito della realizzazione delle azioni del programma d'intervento annuale e della trasmissione di una relazione illustrativa delle attività svolte.
2. In sede di prima applicazione la quota di finanziamento relativa all'esercizio 2023 è erogata per il 70 (settanta) per cento entro 90 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione e per il 30 (trenta) per cento contestualmente alla quota di cui al comma 1, lettera b) relativa all'esercizio 2024.

Art. 4 MONITORAGGIO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. PromoTurismoFVG trasmette su richiesta dell'ERPAC rapporti sullo stato di avanzamento delle azioni contenute nelle linee di attività progettuali di cui all'articolo 1, comma 2, nelle forme e con le modalità preventivamente concordate tra le Parti in ragione delle specificità delle azioni medesime.

Art. 5 SEDI DI LAVORO E RESPONSABILI DEL PROGETTO

1. Le sedi di lavoro sono PromoTurismoFVG a Cervignano del Friuli, Udine e Trieste, ed ERPAC a Gorizia, Trieste, Passariano e San Vito al Tagliamento.
2. PromoTurismoFVG individua quale responsabile dell'attuazione delle attività di cui alla presente convenzione Alessandra Fogar, responsabile dell'Unità Organizzativa "Cultura".

3. ERPAC individua quale responsabile della attuazione delle attività di cui alla presente convenzione la dott.ssa Anna Del Bianco, Direttore generale.

Art. 6 DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione ed è efficace dalla data medesima.

Art. 7 RECESSO

1. ERPAC conserva la facoltà di recedere dal presente atto convenzionale con PEC da trasmettere con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

2. Nel caso di cui al comma 1, PromoTurismoFVG provvede entro i successivi 30 (trenta) giorni a redigere uno stato di avanzamento delle attività svolte con la rendicontazione degli oneri sostenuti e senza pretendere alcunché a titolo di recesso.

Art. 8 INADEMPIMENTO E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA'

1. In caso di inadempimento degli obblighi di cui alla presente convenzione trovano applicazione gli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. In caso di impossibilità sopravvenuta a portare a termine l'attività gestionale per cause ad essa non imputabili, PromoTurismoFVG provvederà a trasmettere all'ERPAC una relazione illustrativa delle attività già svolte unitamente alla rendicontazione degli oneri sostenuti, che evidenzia le circostanze e le motivazioni per cui non risulta possibile completare le rimanenti attività e l'eventuale proposta di modifica dei programmi di interventi annuali.

Art. 9 SPESE INERENTI LA CONVENZIONE

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del DPR 26/4/1986 n. 131.

2. Le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico di PromoTurismoFVG.

Art. 10 FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti è competente il Foro di Gorizia.

Art. 11 COMUNICAZIONI

1. Ferma restando la sede legale dell'ERPAC e di PromoTurismoFVG, ogni comunicazione scritta o notificata inerente l'esecuzione della presente convenzione si intenderà validamente eseguita nei seguenti modi:

- per l'ERPAC a mezzo PEC all'indirizzo erpac@certregione.fvg.it;
- per PromoTurismoFVG a mezzo PEC all'indirizzo promoturismo.fvg@certregione.fvg.it.

Art. 12 TUTELA DEI DATI

1. Premesso che la reciproca acquisizione dei dati delle Parti è indispensabile per la conclusione e l'esecuzione della presente Convenzione, le Parti stesse, ai sensi degli artt. 7 ss. del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), si autorizzano vicendevolmente al trattamento dei dati in questione per finalità legate esclusivamente all'esecuzione di quanto previsto nella presente Convenzione e, in particolare, per le seguenti finalità:

- a) adempimenti di specifici obblighi contabili e fiscali;
- b) gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi contrattuali;
- c) finalità connesse a obblighi previsti da leggi, regolamenti, direttive impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge;
- d) gestione del contenzioso;
- e) finalità statistiche;
- f) servizio di controllo interno.

2. Le previsioni del presente articolo assolvono gli obblighi e prescrizioni previste dal D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.

Per l'ERPAC
Il Direttore generale
dott. Anna Del Bianco

Per PromoturismoFVG
Il Direttore Generale
dott. Antonio Bravo

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445/2000 e degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. N. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.